



COMUNE DI BORGOSAN GIOVANNI

PROVINCIA DI LODI
TEL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

IMU ANNO 2019

Aliquote IMU

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 27.02.2019 ha approvato le seguenti aliquote per l'anno 2019:

	Aliquota
Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria <u>A/1 A/8 A/9</u> e relative pertinenze *	0,4%
AREE FABBRICABILI	1,06%
ALTRI IMMOBILI	0,99%
TERRENI AGRICOLI	
FABBRICATI D (con esclusione della categoria D/10)	

* Dall'unità dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Chi non deve pagare l'IMU

Si precisa che **NON E' DOVUTA L'IMU** per:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze (limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) con l'esclusione delle abitazioni di categoria A/1 - A/8 - A/9;
- l'abitazione, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n. 557/93;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, del personale appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i terreni agricoli **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.**

Versamenti

Il pagamento dovrà essere effettuato, a mezzo F24, in due rate scadenti il **17/6/2019 (Acconto)** e il **16/12/2019 (Saldo)** in ragione del 50% dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

E' facoltà del contribuente pagare in un'unica soluzione entro il **17/6/2019**. Si rammenta che l'imposta dovuta relativa all'annualità 2019 dovrà essere versata totalmente al Comune ad esclusione di quella riferita agli immobili di categoria catastale "D" che dovrà essere versata, per la quota pari allo 0,76%, allo Stato. Considerato che questo Comune ha stabilito l'aliquota del 0,99 % per gli immobili di categoria "D" (con esclusione della categoria D/10) il contribuente dovrà versare la differenza di aliquota al Comune.

Al riguardo si riportano i codici tributo per il versamento con il modello F24:

- "3914" terreni agricoli
- "3918" altri fabbricati
- "3916" aree fabbricabili
- "3925" immobili categoria "D" quota destinata allo Stato
- "3930" immobili categoria "D" quota differenziale destinata al Comune.

Codice Catastale del Comune B017

Calcolo dell'imposta

Si rammenta che la base imponibile per i FABBRICATI viene determinata utilizzando la rendita catastale vigente al 1° gennaio rivalutata al 5% e moltiplicata per i coefficienti di seguito indicati:

- 160 per tutti i fabbricati di categoria A e nelle categorie C/2, C/6, e C/7 con l'esclusione della categoria catastale A/10

- 140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale B, C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
- 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli (**ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali in quanto esenti dal pagamento dell'IMU**), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Sul sito del Comune è disponibile nella homepage il calcolo "On Line" dove è possibile effettuare direttamente il calcolo con relativa stampa del modello F24.



Nelle schede informative presenti nel calcolo "On line" è possibile trovare informazioni più dettagliate.

Dichiarazione IMU - Variazioni

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2018 è stato fissato al 30 giugno 2019; per quelle relative all'anno d'imposta 2019 il termine sarà il 30 giugno 2020.

Per le modifiche derivanti da acquisto e/o vendita di immobili ovvero da altre variazioni per le quali è stato utilizzato il M.U.I. – Modello Unico Informatico - non vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Il modello è scaricabile dal sito del Comune nella sezione tributi.